

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 30 MARZO 2017

(proposta dalla G.C. 17 marzo 2017)

Sessione Straordinaria d'urgenza

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente VERSACI Fabio ed alla Sindaca APPENDINO Chiara, i Consiglieri:

ALBANO Daniela	GIACOSA Chiara	MONTALBANO Deborah
AMORE Monica	GIOVARA Massimo	MORANO Alberto
ARTESIO Eleonora	GOSETTO Fabio	PAOLI Maura
BUCCOLO Giovanna	GRIPPO Maria Grazia	RICCA Fabrizio
CANALIS Monica	IARIA Antonino	RUSSI Andrea
CARRETTA Domenico	IMBESI Serena	SGANGA Valentina
CARRETTO Damiano	LAVOLTA Enzo	SICARI Francesco
CHESSA Marco	LO RUSSO Stefano	TEVERE Carlotta
CURATELLA Cataldo	LUBATTI Claudio	TISI Elide
FERRERO Viviana	MAGLIANO Silvio	TRESSO Francesco
FOGLIETTA Chiara	MALANCA Roberto	UNIA Alberto
FORNARI Antonio	MENSIO Federico	

In totale, con il Presidente e la Sindaca, n. 37 presenti, nonché gli Assessori: GIANNUZZI Stefania - GIUSTA Marco - LAPIETRA Maria - LEON Francesca Paola - MONTANARI Guido - PATTI Federica - PISANO Paola - ROLANDO Sergio - SACCO Alberto - SCHELLINO Sonia.

Risultano assenti i Consiglieri: AZZARÀ Barbara - FASSINO Piero - NAPOLI Osvaldo - ROSSO Roberto.

Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: MODIFICHE DEGLI ARTICOLI 19 E 21 DEL REGOLAMENTO N. 267 DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DEL COMUNE DI TORINO.

Proposta dell'Assessore Rolando, comprensiva dell'emendamento approvato nella presente seduta.

L'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ha stabilito che il Comune ha discrezionalità nel disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, entro i limiti definiti dal Legislatore nazionale.

Alla luce delle recenti modifiche legislative e, per altro aspetto, dell'esperienza acquisita in tema di rateazioni, si ritiene opportuno apportare alcune modifiche, rispettivamente, all'articolo 19, in tema di Interpello, e all'articolo 21, in tema di rateazioni, del Regolamento Comunale n. 267 che disciplina le entrate tributarie.

Il D.Lgs. n. 156 del 2015 ("Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario"), in attuazione dell'articolo 6, comma 6, della Legge 11 marzo 2014, n. 23 ("Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita"), ha operato una revisione generale della disciplina degli interpelli che era prevista dall'articolo 11 della Legge n. 212 del 2000 ("Statuto dei diritti del contribuente").

Dal 1 gennaio 2016, pertanto, la disciplina dell'interpello risulta regolata dal novellato articolo 11 della Legge n. 212 del 2000 e da altre disposizioni del D.Lgs. n. 156 del 2015 ed in particolare: dall'articolo 2 (legittimazione e presupposti), dall'articolo 3 (contenuto delle istanze), dall'articolo 4 (istruttoria dell'interpello), dall'articolo 5 (inammissibilità delle istanze) ed infine dall'articolo 6 (coordinamento con l'attività di accertamento e contenzioso).

L'articolo n. 8, comma 3 del Decreto Legislativo soprarichiamato dispone che "Gli Enti Locali provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, ad adeguare i rispettivi statuti e gli atti normativi da essi emanati ai principi dettati dal presente Titolo I".

Per facilitare l'individuazione della proposta di modifica al presente Regolamento si allega una tabella che presenta il testo del solo articolo oggetto di revisione del Regolamento vigente (colonna di sinistra) raffrontato con quello di cui si propone l'approvazione (colonna di destra): in quest'ultimo sono evidenziate in neretto le proposte da inserire, mentre nel testo attuale le abrogazioni e le modifiche compaiono con diversa impostazione grafica (corsivo) (allegato 1).

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 27 luglio 2015 (mecc. 2015 02380/013), al fine di contrastare il ricorso sistematico alla dilazione dei pagamenti, si è stabilito che i contribuenti in situazione di morosità possano accedere alla rateazione ordinaria solo se si trovano in situazione di obiettiva e documentata difficoltà economica. Pertanto è stato modificato in tal senso il pre-vigente articolo 21, in tema di rateazioni, del già sopra citato Regolamento n. 267 della Città di Torino, disciplinante le entrate tributarie. Nel contempo, tuttavia, al fine di temperare parzialmente l'introduzione di questa limitazione e nell'intento di offrire una soluzione semplificata di dilazione del pagamento, con la suddetta deliberazione

(mecc. 2015 02380/013) è stato introdotto per i soggetti diversi dalle persone fisiche un piano rateale di breve durata, non eccedente le dodici rate mensili, per accedere al quale non è necessario presentare alcuna documentazione attestante la propria situazione economica.

Inoltre, al fine di offrire un'ultima possibilità a chi è già moroso, con la citata deliberazione è stato introdotto anche un piano di rateazione "straordinario", che deve includere tutte le posizioni con termini di pagamento scaduti maturate nei confronti della Città, anche relative ad altre entrate (extratributarie), concedibile una volta soltanto, subordinatamente alla corresponsione immediata delle prime tre rate del nuovo piano rateale. Per l'accesso alla rateazione straordinaria non è necessario presentare alcuna documentazione attestante la propria situazione economica.

Tuttavia, preso atto del perdurare della drammatica congiuntura economica che ha colpito le imprese e le famiglie, al fine di facilitare le possibilità di pagamento, a sostegno dei contribuenti, si ritiene opportuno apportare alcune nuove variazioni al disposto dell'articolo 21 del Regolamento delle entrate tributarie della Città di Torino (n. 267).

In particolare :

- si introduce anche per le persone fisiche un piano rateale di breve durata, che non potrà eccedere le sei rate mensili (la differenza di durata rispetto alla rateazione breve consentita alle persone giuridiche è determinata dal fatto che le persone fisiche sono soggette a una tassazione di importo minore rispetto alle persone giuridiche, ragion per cui nella generalità dei casi anche le pendenze debitorie sono meno elevate);
- al fine di facilitare l'accesso generale alla rateazione, e pertanto al graduale saldo dell'intera situazione debitoria, a coloro che hanno morosità elevate e protratte nel tempo, potrà essere concessa la rateazione "straordinaria", concedibile una volta soltanto (che include tutte le posizioni con termini di pagamento scaduti, maturate nei confronti della Città, anche relative ad altre entrate extratributarie), subordinatamente alla corresponsione immediata dell'importo solo delle prime due rate mensili del nuovo piano rateale, anziché delle prime tre rate, come finora stabilito;
- per facilitare i contribuenti, ogni singolo piano rateale dovrà comprendere tutti i documenti scaduti relativi alla stessa entrata, anche di annualità diverse;
- al fine di salvaguardare il credito della Città, i contribuenti che hanno debiti superiori a 50.000,00 Euro devono presentare, come peraltro già ora stabilito, adeguata garanzia fideiussoria per accedere sia alla rateazione ordinaria sia alla rateazione straordinaria. In tal caso il piano rateale, sia ordinario sia straordinario, può essere di durata pari a sei anni (anziché cinque);
- al fine di contemperare le sopra esposte facilitazioni per i contribuenti in situazione di morosità, tutelando le risorse della Città, nel caso di rateazione breve (6, 12 mesi) o rateazione straordinaria i contribuenti dovranno fornire gli estremi del proprio conto corrente per la domiciliazione bancaria o postale dei propri pagamenti;
- per contrastare il deprecabile fenomeno, verificatosi in molti casi, del mancato

adempimento degli obblighi assunti con la rateazione, si ritiene necessario, anche per ragioni di equità nei confronti di coloro che onorano regolarmente i propri obblighi, di anticipare le tempistiche di revoca della rateazione. Si è infatti riscontrato che in troppi casi viene disattesa la fiducia accordata dall'Amministrazione e la rateazione viene utilizzata come mero strumento di dilazione, anche per posticipare nel tempo eventuali dinieghi o scadenze per morosità. Pertanto si procederà alla revoca della rateazione (breve, ordinaria e straordinaria) qualora non siano rispettate tre rate, anche non consecutive (anziché quattro).

Pertanto si ritiene opportuno approvare le modifiche all'articolo 21 del Regolamento Comunale n. 267 disciplinante le entrate tributarie, come sopra esposto e dettagliatamente indicato nel dispositivo della presente deliberazione.

Ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3, lettera b), del Decreto Legge n. 174/2012, il testo modificato degli articoli 19 e 21 del Regolamento n. 267 è stato trasmesso, per il parere di competenza, all'organo di revisione economico-finanziaria che in data 25 marzo 2017 ha espresso parere favorevole ai fini della relativa approvazione della proposta di deliberazione consiliare (all. 4 - n.      ).

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile vedi allegato 3 (all. 3 - n.      );

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

#### PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di modificare, per le motivazioni illustrate in premessa qui integralmente richiamate, gli articoli 19 e 21 del Regolamento delle entrate tributarie del Comune di Torino, sostituendoli con i testi (scritti a destra) allegati alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale (all. 1 - 2 - nn.      ) e di approvare, nello specifico, relativamente all'articolo 21, le seguenti modificazioni:

- al comma 2, in calce, sono aggiunte le seguenti parole: "Ogni singolo piano rateale di ogni soggetto debitore dovrà comprendere tutti i documenti scaduti relativi alla stessa entrata, anche di annualità diverse. In caso di pagamento parziale, le somme riscosse saranno imputate ai documenti più vecchi, in tutto o in parte";

- al comma 3, dopo le parole "Per accedere alla rateazione" è aggiunta la parola "ordinaria" prima di "le persone fisiche";
- al comma 3, parimenti, dopo le parole "Per accedere alla rateazione" è aggiunta la parola "ordinaria" prima di "tutti i soggetti diversi dalle persone fisiche";
- al comma 3, dopo le parole "nel provvedimento relativo agli indirizzi tariffari, che resteranno validi fino all'adozione della successiva deliberazione", a capo, sono inserite le seguenti parole: "Per accedere alla rateizzazione di debiti di importo superiore ad Euro 50.000,00 deve essere fornita una garanzia fideiussoria di primari Istituti bancari o assicurativi. In tal caso potrà essere concesso un piano rateale di durata pari a sei anni. Qualora il contribuente fornisca volontariamente adeguata garanzia fideiussoria anche per debiti di importo inferiore a 50.000,00 Euro potrà essere allungato di un anno il piano rateale concedibile"; viene pertanto sostituito quanto era scritto all'ultimo punto del comma 5;
- al comma 3, dopo le parole "Per i soggetti non persone fisiche, qualora il piano rateale richiesto non ecceda le 12 rate mensili, non sarà necessario allegare alla propria istanza di rateazione alcuna documentazione che attesti la propria situazione economica" sono inserite, a capo, le seguenti parole: "Per le persone fisiche, qualora il piano rateale richiesto non ecceda le 6 rate mensili, non sarà necessario allegare alla propria istanza di rateazione alcuna documentazione che attesti la propria situazione economica";
- al comma 4, dopo le parole "La rateazione non è consentita:" è inserito, a capo, il seguente primo punto: "se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a Euro 200,00". Queste parole sono pertanto cancellate dall'ultimo punto dell'elencazione contenuta nel comma 4;
- al comma 4 le parole "...quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni o decaduto da precedenti piani rateali, a meno che, e per una volta soltanto, il contribuente sottoscriva un piano di rateazione straordinario su tutte le posizioni con termini di pagamento scaduti, anche relative ad altre entrate, e provveda al versamento delle prime tre rate" sono sostituite dalle seguenti:

"...quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni o decaduto da precedenti piani rateali, a meno che, e per una volta soltanto, il contribuente sottoscriva un piano di rateazione straordinario su tutte le posizioni con termini di pagamento scaduti, anche relative ad altre entrate, e provveda al versamento delle prime due rate";
- al comma 4, in calce, sono inserite le seguenti parole: "Nel caso di rateazione breve (6, 12 mesi) o rateazione straordinaria, i contribuenti dovranno fornire gli estremi del proprio conto corrente per la domiciliazione bancaria o postale dei propri pagamenti";

- al comma 5, dopo le parole "cinque anni, se superiore" sono introdotte le parole "salvo quanto previsto al precedente comma 3";
  - al comma 8 le parole "Nel caso di mancato pagamento di quattro rate alle scadenze stabilite" sono sostituite dalle seguenti: "Nel caso di mancato pagamento di tre rate alle scadenze stabilite";
- 2) di dare atto che è stato acquisito il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;
  - 3) di dare atto che il presente Regolamento, così come modificato, verrà trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 e dell'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011 convertito con modificazioni nella Legge n. 214/2011;
  - 4) di dare atto che il nuovo Regolamento entrerà in vigore, per le modifiche apportate all'articolo 21, dal 1 gennaio 2017, ai sensi dell'articolo 53 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, fatti salvi i piani rateali già concessi ed in corso di regolare pagamento.

L'ASSESSORE AL BILANCIO,  
TRIBUTI, PERSONALE E PATRIMONIO  
F.to Rolando

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE  
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE,  
GESTIONE FINANZIARIA  
IMPOSTA DI SOGGIORNO  
F.to Mosca

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile (vedi allegato 3).

LA DIRETTRICE FINANZIARIA  
F.to Tornoni

---

Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo dell'emendamento approvato nella presente seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

la Sindaca Appendino Chiara, Canalis Monica, Carretta Domenico, Foglietta Chiara, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Lo Russo Stefano, Lubatti Claudio, Magliano Silvio, Morano Alberto, Unia Alberto

Non partecipano alla votazione:

Ricca Fabrizio, Tisi Elide, Tresso Francesco

PRESENTI 24

VOTANTI 22

ASTENUTI 2:

Artesio Eleonora, Grippo Maria Grazia

FAVOREVOLI 22:

Albano Daniela, Amore Monica, Buccolo Giovanna, Carretto Damiano, Chessa Marco, Curatella Cataldo, Ferrero Viviana, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovara Massimo, Gosetto Fabio, Iaria Antonino, la Vicepresidente Imbesi Serena, Malanca Roberto, Mensio Federico, Montalbano Deborah, Paoli Maura, Russi Andrea, Sganga Valentina, Sicari Francesco, Tevere Carlotta, il Presidente Versaci Fabio

Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

---

Sono allegati al presente provvedimento i seguenti:

allegato 1 - allegato 2 - allegato 3 - allegato 4.

---

In originale firmato:

IL SEGRETARIO

Penasso

IL PRESIDENTE

Imbesi

---